



## **"L'ordine ribadito per iscritto non deve essere eseguito se obbliga a prestazioni non previste dal CCNL. Inoltre è legittimo il rifiuto di effettuare prestazioni ad Agente Unico prima delle ore 5:00"**

Dopo il caso del macchinista C.E. di Grosseto che s'era legittimamente rifiutato di eseguire un ordine rinnovato per iscritto che gli imponeva una prestazione lavorativa che eccedeva la fascia programmata di "servizio compatibile", ora arriva un'importante sentenza del Tribunale di Firenze che, oltre a ribadire questo principio, sancisce la legittimità del rifiuto ad effettuare prestazioni ad Agente Unico prima delle ore 5:00.

Infatti, la successiva sanzione disciplinare di 2 giorni di sospensione inflitta al macchinista A.C. di Firenze **è stata annullata** dal Tribunale, in quanto il ricorso all'ordine ribadito per iscritto, di cui all'art. 51.1.h del CCNL, **deve essere limitato al solo rispetto dei "regolamenti e istruzioni"** (IPCL, RS, ecc.), e non può essere utilizzato per imporre al pdm prestazioni lavorative non dovute né programmate (salvo cause eccezionali espressamente documentate), altrimenti a cosa servirebbe un contratto di lavoro?

La scelta del Tribunale è stata peraltro supportata da una sentenza di Cassazione di cui riportiamo qui sopra uno stralcio. E' stato inoltre chiarito che se Trenitalia, con un semplice M40, potesse sempre imporre qualunque cosa, l'utilità del CCNL sarebbe praticamente nulla.

D'ora in poi, Trenitalia non potrà fare a modo suo, utilizzando pretestuosamente l'ordine ribadito con M40 come

arma di pressione psicologica nei confronti dei lavoratori che pretendono l'unico e sacrosanto rispetto delle norme e del contratto.

Ricordiamo che, nello specifico, il Tribunale - al quale aveva fatto ricorso l'azienda, non intendendo aderire al collegio di arbitrato la cui costituzione era stata richiesta dal lavoratore per impugnare una sanzione a proprio carico - s'è pronunciato per ribadire un altro principio fondamentale, e cioè che non può essere ordinata l'effettuazione di servizi ad AU che inizino prima delle ore 5:00 in quanto non previsto dal vigente CCNL.

E' doveroso ricordare che il macchinista A.C. è stato assistito costantemente dal sindacato OrSA "Macchinisti Uniti" di Firenze.

## **Continuiamo così!**

**IL POTERE GERARCHICO DELL'IMPRENDITORE NON COMPORTA CHE IL LAVORATORE DEBBA, A RICHIESTA DEI SUPERIORI, ESEGUIRE PRESTAZIONI NON PREVISTE DAL CONTRATTO, PER POI RIVOLGERSI AL GIUDICE - E' legittima in questo caso la mancata esecuzione dell'ordine (Cassazione Sezione Lavoro n. 5643 dell'8 giugno 1999, Pres. Buccarelli, Rel. Sciarelli).**  
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5643 dell'8 giugno 1999, Pres. Buccarelli, Rel. Sciarelli) ha affermato, fra le altre cose che **"...vale il principio che una parte può pretendere solo le prestazioni previste in contratto; la controparte, per converso, deve solo le prestazioni medesime. Pertanto se una parte richiede e pretende una prestazione non contemplata in contratto, ben può la controparte rifiutare la prestazione stessa. Ciò vale anche per il contratto di lavoro per il quale non sono previste eccezioni...in proposito gli artt. 2086 e 2104 c.civ, che prevedono il potere gerarchico del datore di lavoro sul lavoratore vanno interpretati alla luce del suddetto principio e cioè che i superiori possono richiedere soltanto quanto previsto in contratto..."**

Il potere gerarchico previsto dal codice civile riguarda le scelte e le modalità delle prestazioni in contratto, esulando dallo stesso il richiedere prestazioni indebite, cioè non previste in contratto e quindi chiaramente escluse dal medesimo.

2 APR. 2008

ORIGINALE LAVORO

2008

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

434  
N. Sent.

N. R. G. 2316/07

N. Cron. 3578

nella persona del dr. Raffaele Bazzoffi i funzione di giudice del lavoro  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2216/2007 andata in decisione all'udienza del 2.4.2008

**TRA**

LA TRENITALIA spa  
con avv. Tosi, Morrigo

**CONTRO**

CERCATO Alfredo  
con avv. Manini

avente ad oggetto: contestazione disciplinare

*Fatto e diritto*

La Trenitalia spa ricorreva in questa sede (dopo aver adito il Tribunale di Roma, dichiaratosi incompetente per territorio) per sentir riconoscere la legittimità della sanzione disciplinare (due giorni di sospensione) inflitta il 30.3.2006 al proprio macchinista Cercato; il quale, comandato in servizio alle ore 4,05 del 24.2.2006, aveva dichiarato tramite mod. M40 che si sarebbe presentato alle ore 5; e così in effetti era stato, nonostante che il capo deposito, con altro mod. M 40, avesse reiterato l'ordine di presentarsi presso la stazione di Chiusi alle 4,05 per effettuare le operazioni accessorie al treno in partenza dalla stazione medesima.

Sosteneva la piena legittimità della sanzione (impugnata dal Cercato con ricorso alla procedura arbitrale cui essa non aveva però aderito) affermando che nel di lui comportamento era ravvisabile senza alcuna incertezza la violazione dell'art. 51 CCNL (mancata esecuzione degli ordini che, ove contestati, fossero stati rinnovati per scritto); violazione che a sua volta aveva meritato la sanzione prevista dal successivo art. 55, dal momento che l'inosservanza dell'ordine aveva recato pregiudizio alla regolarità dell'esercizio.

Concludeva in conseguenza, col favore delle spese.

Il Cercato si costituiva negando la legittimità della sanzione.

Premesso che il suo comportamento era stato motivato dalla convinzione che la richiesta di iniziare il servizio prima delle ore 5 fosse illegittima alla luce delle previsioni contrattuali in vigore, osservava che il presunto illecito non era stato correttamente contestato, e che comunque la procedura dell'"ordine rinnovato" di cui all'art. 51 CCNL non era applicabile al caso di specie: essa infatti riguardava l'adempimento di "regolamenti ed istruzioni" specifici del servizio ferroviario e non le ordinarie norme contrattuali, in relazione alle quali valevano le regole generali (eccezione di inadempimento, rifiuto di prestazione non prevista) dettate dal codice civile.

Dopo avere ulteriormente illustrato i motivi per i quali la prestazione in esame era contrattualmente inesigibile, concludeva per la reiezione del ricorso e la declaratoria di illegittimità della sanzione, col favore delle spese.

La causa, pacifici essendo i fatti, è stata discussa e decisa all'udienza 2.4.2008.

Il ricorso non può essere accolto.

Sembrano infatti da condividere le tesi difensive esposte dal convenuto nella memoria di costituzione.

Premesso che, come si è visto, la contestazione disciplinare (peraltro carente nell'indicazione della norma contrattuale eventualmente violata; doc. 1 conv.) è formulata con riferimento alla procedura della reiterazione dell'ordine con mod. M40 contenuta nell'art. 51 CCNL, si deve osservare che tale ipotesi è stata invocata non correttamente da Trenitalia.

Ed invero nel caso di specie non si discute della mancata osservanza di "regolamenti ed istruzioni" di carattere generale (ipotesi nella quale, ove l'ordine sia reiterato per scritto, scatta per il dipendente l'obbligo di darvi esecuzione), ma dell'applicazione di una norma contrattuale sull'orario di lavoro, a fronte della quale, come afferma Cass.5643/99, "vale il principio che una parte può pretendere solo le prestazioni previste in contratto; la controparte, per converso, deve solo le prestazioni medesime. Pertanto se una parte richiede e pretende una prestazione non contemplata in contratto, ben può la controparte rifiutare la prestazione stessa. Ciò vale anche per il contratto di lavoro per il quale non sono previste eccezioni in proposito...gli artt, 2086 e 2104 c.civ. che prevedono il potere gerarchico del datore di lavoro sul lavoratore vanno interpretati alla luce del suddetto principio e cioè che i superiori possono richiedere soltanto quanto previsto in contratto...".

Ora, il caso in esame nasce da una disparità di vedute tra azienda e dipendenti in ordine all'estensione dell'orario lavorativo per il personale di condotta dei treni: e se è vero che i dipendenti non possono comportarsi arbitrariamente sulla base di una interpretazione contrattuale di comodo, è altrettanto vero che

l'azienda non può imporre, usando la leva disciplinare, l'interpretazione ad essa più favorevole. Solo a seguito di una pronuncia definitiva sull'interpretazione contrattuale corretta potrà valutarsi se il rifiuto di adempiere opposto dal dipendente di fronte ad una richiesta ritenuta inesigibile configuri illecito disciplinare o meno. Ma il contrasto non può essere eliminato ex-ante ricorrendo ad una procedura impropria (l'M40) e sanzionandone disciplinarmente l'inosservanza.

In secondo luogo si osserva che l'art. 55 del CCNL prevede la sanzione della sospensione nel caso in cui l'inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio abbia recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda.

Sul punto nulla la convenuta ha dedotto, omettendo di specificare quale fosse l'orario di partenza del treno assegnato al Cercato; quale l'eventuale ritardo (che controparte ha peraltro contestato); quali le difficoltà organizzative conseguenti al comportamento del dipendente; quali gli eventuali oneri economici connessi. Su tutto questo non esiste agli atti alcuna documentazione (nulla è allegato nel fascicolo della ricorrente in questa sede) né richiesta di prova testimoniale.

Anche per questo motivo dunque la richiesta di convalida della sanzione in esame non può essere accolta.

La particolarità della fattispecie consiglia l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice respinge il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.  
Firenze 2.4.2008

Il Giudice  
R. Bagzoffi

IL CANCELLIERE  
Anna Diana

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
FIRENZE R ... 7 APR. 2008

IL CANCELLIERE  
Anna Diana

*[Signature]*